



PROCURA GENERALE
della Corte di cassazione

Sezione 1^a civile

Udienza Camerale del 10 marzo 2026

Sostituto Procuratore Generale

Giovanni Battista Nardecchia

Causa n. 1, r.g. n. 8388/2024

Rel., Cons. Zuliani

Con la sentenza n. 423/2024 della Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile pubblicata in data 27/2/2024 veniva revocato il decreto in data 26.7.2023 del Tribunale di Ferrara di inammissibilità della proposta di concordato depositata da R.A. s.p.a. in data 28.6.2023 e la sentenza in data 26.7.2023 del Tribunale di Ferrara di apertura della liquidazione giudiziale a carico di R.A. spa, rimettendo le parti davanti al suddetto tribunale per gli adempimenti di sua competenza.

La curatela della LG propone ricorso in cassazione affidato a due motivi.

Con il primo motivo si eccepisce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, 2° co., n. 4), c.p.c., in relazione all'art. 360, 1° co., n. 4), c.p.c., per avere la Corte d'appello di Bologna revocato la sentenza in data 26/7/2023 del Tribunale di Ferrara di apertura della liquidazione giudiziale a carico di R.A. S.p.a., in conseguenza della revoca del decreto in data 26/7/2023 del Tribunale di Ferrara di inammissibilità della proposta di concordato preventivo depositata da R.A. S.p.a. in data 28/6/2023, con motivazione meramente apparente, inidonea, anche per la sua insufficienza e contraddittorietà, a far comprendere le ragioni che stanno a base della decisione.

Con il secondo motivo si censura la sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 47, 1° co., lett. b), 112, 1° co., lett. c), 84, 1° co., 85, 2° e 3° co. nonché 109, 5° co., 87, 1° co., lett. h), c), e) nonché 3° co., 88 CCII, in relazione all'art. 360, 1° co., n. 3), c.p.c., per avere la Corte d'appello di Bologna revocato la sentenza in data 26/7/2023 del Tribunale di Ferrara di apertura della liquidazione giudiziale a carico di R.A. S.p.a., in conseguenza della revoca del decreto in data 26/7/2023 del Tribunale di Ferrara di inammissibilità della proposta di concordato preventivo depositata da R.A. S.p.a. in data 28/6/2023, sulla base di una errata interpretazione dell'art. 47, 1° co., lett. b), CCII, con riguardo alla verifica della ritualità della proposta, e per avere, sulla base dell'errata interpretazione di tale norma, disatteso le norme imperative, sopra indicate, che disciplinano i requisiti della proposta di concordato, del relativo

piano e della relazione del professionista indipendente, affermando che il Tribunale di Ferrara avrebbe esaminato tali atti travalicando i poteri di sindacato consentiti dalla legge, senza effettuare invece le verifiche previste dalla predetta disposizione.

La società resiste con controricorso.

Il primo motivo è infondato.

Il sindacato di legittimità sulla motivazione è oggi ridotto al “minimo costituzionale”, nel senso che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Nessuna di tali anomalie ricorre nel caso di specie.

La Corte d’appello, in particolare, con adeguata motivazione ha ritenuto che la verifica demandata al tribunale dall’art. 47, primo comma lett. b) CCII non possa spingersi sino a una disamina del contenuto degli atti, dei documenti e della proposta ma debba invece riguardare una valutazione di correttezza formale e di non irrealizzabilità prima facie del piano e della proposta.

Il secondo motivo pone una questione di sicuro rilievo nomofilattico in quanto la Corte è chiamata per la prima volta ad esaminare l’ambito del controllo giudiziario in sede di apertura del concordato alla luce della nuova disciplina del CCII.

Nella vigenza della legge fallimentare, le Sezioni unite della Corte di cassazione (Cass. SS.UU., 23 gennaio 2013, n. 1521), nel definire l’ambito dei poteri di sindacato d’ufficio del tribunale nei tre diversi momenti di ammissibilità, revoca ed omologazione del concordato, hanno affermato un’identità di posizione da parte del giudice e pertanto l’utilizzabilità di un medesimo parametro valutativo nelle differenti fasi, in quanto, nell’analisi del rapporto tra controllo giurisdizionale in fase di ammissibilità, nel corso della procedura ed in sede di omologa, non si rinviene alcun effetto preclusivo, alcun limite al riesame di questioni già decise nella fase introduttiva, che possono essere liberamente riconsiderate dal tribunale. Con la conseguenza che sia nel corso della procedura che in sede di omologa il tribunale poteva riesaminare d’ufficio tutte le questioni già affrontate in sede di ammissibilità. Ne derivava che il tribunale, nel giudizio di omologazione, anche nel caso in cui non fossero state proposte opposizioni, doveva effettuare nuovamente un controllo di legittimità del concordato, relativo all’osservanza delle norme formali e sostanziali che regolavano il procedimento, ed alla permanente sussistenza dei presupposti formali e sostanziali. Riesame che poteva e doveva avvenire anche alla luce di nuovi elementi eventualmente apportati dal commissario giudiziale o dai creditori, elementi sopravvenuti, successivi al deposito della domanda, del piano e della proposta.

Interpretazione che appare tuttora corretta, posto che, nell'analisi della disciplina del CCII, ed in particolare nel rapporto tra controllo giurisdizionale in fase di ammissibilità, nel corso della procedura ed in sede di omologa, non si rinviene alcun effetto preclusivo, alcun limite al riesame di questioni già decise nella fase introduttiva, che possono essere liberamente riesaminate dal tribunale. E rimangono quindi attuali le considerazioni della Corte secondo cui "la specifica determinazione dei poteri del giudice va effettuata in considerazione del ruolo a lui attribuito in funzione dell'effettivo perseguimento della causa del procedimento, ruolo che rimane identico nei diversi momenti ora considerati" (Cass. su 1521/2013).

L'espresso riferimento, ai sensi dell'art. 112 comma 1 CCII, alla verifica della "regolarità della procedura" e della "ammissibilità della proposta" in sede di omologa rende evidente come, a prescindere dalla terminologia utilizzata dall'art. 47 CCII con riferimento alle diverse tipologie di concordato, il controllo di legittimità sia identico, nella sostanza, per tutte le tipologie di concordato e possa essere esercitato dal tribunale durante tutto il corso della procedura, sino all'omologa. Deve infatti ritenersi che l'esame sulla ritualità della proposta di concordato con continuità, di cui all'art. 47 comma 1, lett. b), non sia, di fatto, dissimile da quello sull'ammissibilità della proposta di concordato liquidatorio disciplinato dalla lett. a). Lettura che pare la più corretta anche per assicurare un'adeguata tutela del diritto di difesa del debitore al quale il tribunale, in sede di apertura della procedura potrebbe concedere un termine, ai sensi dell'art. 47 comma 4 CCII, per le modifiche e/o integrazioni necessarie per superare i profili di inammissibilità rilevati. Profili di inammissibilità della proposta che in sede di omologa non potrebbero che condurre al rigetto della domanda. Valutazione di legittimità che attiene al controllo della sussistenza delle condizioni prescritte per l'apertura della procedura, rinvenibili nelle norme dettate dagli artt. 84-88 CCII. Interpretazione che trova un preciso riscontro testuale nel comma 2 dell'art. 106 CCII secondo cui "Le disposizioni di cui al comma 1" (ovverosia l'obbligo del commissario giudiziale di riferire al tribunale ai fini della revoca di cui al comma 3) "si applicano anche... se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'apertura del concordato previste agli articoli da 84 a 88".

Norma applicabile a tutte le tipologie di concordato. Di talché sarebbe paradossale e contrario ad ogni principio di economia processuale ritenere che il tribunale nell'esaminare la legittimità di una domanda completa di concordato in continuità aziendale (diretta o indiretta che sia) non possa esaminare in sede di ammissione la sussistenza di quei presupposti la cui mancanza potrebbe determinare immediatamente dopo la revoca dell'ammissione.

Ulteriore elemento a supporto di tale interpretazione si rinviene dalla nuova versione dell'art. 84 c. 6 CCII, come modificato dal decreto correttivo di cui al D.Lgs. 136/2024. Invero il legislatore del correttivo, nel disciplinare, nel concordato preventivo in continuità, le modalità di distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione secondo la RPR, ha precisato che tale regola vale "ai fini del giudizio di omologazione". Modifica che precisa l'ambito del controllo di legalità sostanziale attribuito al tribunale in sede di ammissione con riferimento al rispetto delle regole distributive, limitando lo stesso a quelle dettate dall'art. 84 CCII, commi 5 e 7, con l'esclusione della disciplina di cui al comma 6.

Norma che presuppone evidentemente, a contrario, l'esistenza di un controllo di legalità sostanziale in fase di ammissione su tutte le condizioni prescritte dagli artt. 84-888 CCII per l'apertura della procedura, tranne il caso in cui esso sia espressamente rinviato all'omologa, come ora previsto per la disciplina di cui all'art. 84 c. 6 CCII.

Interpretazione che ha trovato un sicuro riscontro in recenti decisioni della corte con riferimento al giudizio di ammissione di altri analoghi strumenti di soluzione della crisi e dell'insolvenza.

Con riferimento, ad esempio, al concordato semplificato, la Corte ha recentemente affermato che "Ai sensi dell'art. 25 sexies, 3 comma, CCII, il giudizio di ammissibilità della proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, svolto dal Tribunale per l'apertura della relativa procedura, non si può arrestare ad una valutazione di mera ritualità formale della proposta stessa e di esistenza della prevista documentazione, ma, secondo uno scrutinio di legalità sostanziale, deve estendersi all'apprezzamento delle condizioni di ammissibilità disciplinate dallo stesso art. 25 sexies CCII in rapporto al contenuto della documentazione richiesta da quest'ultimo articolo e dall'art. 39, medesimo codice " (Cass. 31641/2025).

Ne consegue che nella procedura di concordato semplificato, al Tribunale è consentito esperire il giudizio di ammissibilità della proposta contenente il piano di liquidazione del debitore, in via anticipata, rispetto al procedimento di omologazione della proposta previsto dall'art. 25 sexies, quinto comma, CCII, e, dunque, decidere sulla ricevibilità o meno della proposta concordataria e perseguibilità della relativa procedura già nella fase di scrutinio della "ritualità" della proposta, prevista dal terzo comma del sopra citato art. 25 sexies CCII (Cass. 1353/2026).

Decisione particolarmente rilevante perché la disciplina del concordato semplificato non prevede un vero e proprio giudizio di ammissibilità e nell'art. 25 sexies, come nell'art. 47 comma 1, lett. b) si dice che il giudice deve esaminare la "ritualità della proposta".

Medesime considerazioni valgono per lo strumento di soluzione della crisi e dell'insolvenza più affine al concordato preventivo, ovverosia il concordato minore.

Anche con riferimento al concordato minore si è affermato come "sia chiaramente sindacabile sin dal principio, e quindi anche in fase di ammissione, la conformità della proposta al paradigma tipico del concordato minore, in base alle norme che stabiliscono ciò che con esso "è possibile prevedere" come ad esempio la falcidia dei creditori prelatizi subordinatamente a certe condizioni (art. 75, comma 2 CCII) o il rimborso delle rate a scadere del contratto di mutuo al ricorrere di altri specifici presupposti (art. 75, comma 3 CCII)" (Cass. 28574/2025).

Controllo di legittimità sostanziale della proposta che ha a che vedere con quella che, nella vigenza della legge fallimentare, è stata in passato declinata come "fattibilità giuridica", e cioè la "compatibilità della proposta con le norme inderogabili e la causa concreta dell'accordo" (da ultimo, Cass. 11223/2025), quest'ultima integrata dalla finalità di superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e di

assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente parziale, dei creditori, dall'altro (Cass. 3640/2025; conf. Cass. 10886/2020, 15090/2019, 21175/2018).

Con la precisazione che, pacificamente, il controllo di cd. fattibilità giuridica non incontra particolari limiti (Cass. 21250/2024; conf. Cass. 4790/2018, 9061/2017), proprio in quanto integra quel controllo di legittimità ontologicamente riservato al giudice, che può esercitarlo indifferentemente in ogni fase del suo intervento nel processo concordatario.

La giurisprudenza di legittimità, come già ricordato, non si è infatti mai discostata dall'indirizzo nomofilattico per cui il menzionato controllo di legittimità "si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo" (Cass. Sez. U, 1521/2013; cfr. Cass. 1393/2024 per l'esplicita sindacabilità già in sede di ammissione alla procedura).

Il successo della riforma, con riferimento al concordato preventivo, è stato sino ad ora ostacolato anche dalla complessità della nuova disciplina i cui snodi non sono stati ancora dipanati da prassi giurisprudenziali che diano una qualche garanzia di prevedibilità ed uniformità nell'applicazione delle norme.

Il recupero di interpretazioni che diano agli operatori del diritto un senso di continuità tra legge fallimentare e CCII va quindi nella giusta direzione, assicurando quelle esigenze di certezza e prevedibilità correlate al principio di legalità quanto mai necessarie in un settore del diritto, come quello concorsuale, così contiguo al mondo dell'economia.

Con riferimento all'oggetto del controllo officioso che il tribunale può e deve esercitare in sede di ammissione ex art. 47 CCII, la corte d'appello ha quindi errato ritenendo che esso debba limitarsi ad una valutazione di correttezza formale degli atti, essendo l'analisi sostanziale della proposta riservata alla successiva fase di omologa.

Questione dirimente ai fini della fondatezza del motivo posto che, nel caso di specie, non si è di fronte a profili di inammissibilità propriamente della "domanda", bensì della "proposta" di concordato preventivo.

Distinzione che assume una valenza essenziale ai fini della decisione, poiché un conto è affermare che il Tribunale in sede di apertura della procedura ex art. 47 CCII debba limitarsi ad individuare i requisiti formali e sostanziali che una domanda deve possedere per poter ritualmente avviare una procedura, altro, invece, è ritenere (correttamente) che debba verificare il rispetto dei canoni costitutivi dell'istituto ad essa sotteso.

Si chiede quindi l'accoglimento del ricorso con l'affermazione del seguente principio di diritto: ai sensi dell'art. 47 CCII il tribunale può e deve effettuare in sede di ammissione e durante tutto il corso della procedura un controllo di legalità sostanziale del piano e della proposta di concordato preventivo, anche di quello in continuità aziendale, per verificare il rispetto dei principi inderogabili dell'istituto, da rinvenirsi

essenzialmente nelle norme dettate negli artt. 84-88 CCII, tranne il caso in cui tale controllo sia espressamente rinviato all'omologa, come ora previsto per la disciplina di cui all'art. 84 c. 6 CCII.

p.q.m.

Il P.M. chiede

L'accoglimento del ricorso.

Roma, 17 febbraio 2026.

**PER IL PROCURATORE GENERALE
IL SOSTITUTO
Giovanni Battista Nardecchia**